



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile

Il Giudice, dott.ssa Francesca Rinaldi, ha pronunciato la seguente

Sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5558 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2018 posta in deliberazione all'udienza del 10.06.2022, svoltasi mediante "trattazione scritta", con concessione alle parti dei termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per repliche e vertente tra [REDACTED] (con l'avv. [REDACTED] - attore - e [REDACTED] SPA, in persona del legale rappresentante p.t. - convenuta opposta contumace - e [REDACTED] S.r.l. (con l'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) - intervenuta in qualità di cessionaria del credito -;

Conclusioni delle parti: come da "note di trattazione scritta" depositate

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, [REDACTED] Spa, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *"Voglia il Tribunale accertare e dichiarare la nullità del ricorso per ingiunzione di pagamento opposto per difetto di legittimazione attiva e/o per difetto di titolarità del presunto credito da parte di [REDACTED] S.p.A." in liquidazione e per essa [REDACTED] s.r.l.", avendo ceduto già in data 23.07.2009 tutti i suoi crediti, pro soluto e in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, ad altra società indicata nel relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 87 del 30.07.2009, con ogni ulteriore conseguente statuizione; 2) sempre in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo alla [REDACTED] s.r.l.", non potendo attribuirsi ad essa alcuna legittimazione alla riscossione del presunto credito vantato [REDACTED] S.p.A." in liquidazione, in assenza di prova idonea dell'atto di conferimento della procura speciale in capo ad essa, nonché per nullità dell'atto di conferimento del mandato e carenza di jus postulandi, per le ragioni esposte in narrativa, con ogni ulteriore conseguente*



statuizione; 3) accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 645/2018 o comunque privarlo di efficacia e, per l'effetto, revocarlo, per inesistenza dei presupposti di legge ed in ogni caso per inesistenza e/o incertezza e/o inesigibilità del credito azionato, assolutamente non provato, per tutti i motivi esposti in narrativa; 4) accertare e dichiarare in ogni caso la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n. 645/2018 o comunque privarlo di efficacia e, per l'effetto, revocarlo, per intervenuta prescrizione del presunto credito ex adverso vantato, non essendo intervenuto, nel corso del tempo, alcun atto interruttivo; 5) condannare "██████████ S.r.l." e/o per essa "██████████ S.p.A." in liquidazione, in persona del suo l.r.p.t., in solido e/o alternativamente, al risarcimento dei danni per

responsabilità aggravata, ex art. 96 c.p.c. in favore dell'opponente, per essersi dovuti difendere da un'azione proposta con evidente mala fede, avendo la società opposta agito in giudizio per il recupero di un credito non solo inesistente, ma di cui - in ogni caso - non risulta titolare, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, nei limiti di valore indicato ai fini del versamento del contributo unificato. Nel merito e per mero scrupolo difensivo: - accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità del decreto ingiuntivo opposto o comunque privarlo di efficacia e, per l'effetto, revocarlo, per inesistenza dei presupposti di legge ed in ogni caso per illegittimità, nullità e/o annullabilità totale e/o parziale del "contratto" di finanziamento ad esso sotteso (finanziamento n. 1311924, datato 01.02.2008), in relazione alle clausole contenenti la determinazione ed applicazione di interessi usurari, configuranti ipotesi di usura oggettiva e/o soggettiva, nonché per indeterminatezza delle clausole di pattuizione di essi, con esclusione di tutte le clausole nulle; - conseguentemente e per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto a titolo di interessi da parte dell'opponente in favore della società opposta, in relazione ai contratti richiamati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. e, previa rideterminazione della partita dare-avere, in base ai corretti conteggi da effettuarsi per mezzo di C.T.U. tecnico-econometrica, operare le eventuali dovute compensazioni, decurtazioni e/o riduzioni; - in via gradata, in assenza di prova contraria, accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o inefficacia dei contratti sottesi al procedimento monitorio, ai sensi dell'art. 1419 c.c., per contrarietà a norme imperative ed abuso nell'esercizio dell'attività bancaria, con conseguente restituzione in favore dell'opponente, di tutte le somme che dovessero risultare dalla stessa versate (sia per quote capitali che per interessi), per tutti i motivi esposti in narrativa, al netto delle riserve eventualmente utilizzate dalla banca, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nella misura che verrà determinata in corso di causa, a seguito di CTU tecnico-bancaria, nei limiti di valore indicato ai fini del versamento del contributo unificato; - in via ulteriormente gradata, accertare e dichiarare in ogni caso l'assoluta



indeterminatezza del tasso applicato dalla società opposta, in relazione ai contratti di finanziamento sottesi al decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente, la nullità delle clausole contrattuali relative al T.A.E.G., per le ragioni esposte e per l'effetto disporre l'integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo, ai sensi dell'art. 125bis, commi 6 e 7, del T.U.B., equivalente al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti alla conclusione del contratto, con riferimento al momento iniziale del rapporto, mentre, successivamente, al tasso nominale dei BOT emessi nei dodici mesi antecedenti i diversi periodi di durata del rapporto, se più favorevoli, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento in ragione della progressiva riduzione del capitale residuo; - sempre in via ancora gradata accertare e dichiarare la vessatorietà e, conseguentemente, l'invalidità della clausola penale di predeterminazione del danno nella misura del 2,5% mensili a titolo di interessi moratori, di cui all'art. 15 del contratto di finanziamento n. 1311924 e per l'effetto liquidare il danno da inadempimento applicando gli interessi moratori al tasso legale, con ogni ulteriore conseguente determinazione; - condannare [REDACTED] s.r.l." e/o per essa "[REDACTED] S.p.A." in liquidazione, in persona del suo l.r.p.t., alla restituzione delle somme eventualmente indebitamente percepite, addebitate e/o riscosse, nella misura che verrà determinata a mezzo CTU, nonché al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'illegittimità del comportamento adottato dall'Istituto di credito opposto, sia a titolo di danno emergente, nella misura corrispondente al totale degli interessi ultralegali ed usurari illegittimamente applicati, che di lucro cessante, per una somma non inferiore a quella riconosciuta per danno emergente, o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfatto, in favore dell'opponente, oltre ai danni morali dalla stessa subiti in conseguenza di quanto esposto, nonché dell'approfittamento dello stato di difficoltà economica da parte della società opposta, nella misura che verrà determinata in corso di causa in via equitativa, nei limiti di valore indicato ai fini del versamento del contributo unificato; - in ogni caso, condannare "[REDACTED] s.r.l." e/o per essa "[REDACTED] S.p.A." in liquidazione, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, c.p.c., oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ed al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato."

Si costituiva [REDACTED] S.r.l., quale cessionaria pro soluto dei crediti vantati da "[REDACTED] S.p.A.", rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, = in via preliminare: concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo



n. 645/18, n. R.G. 1620/18, emesso dal Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell'articolo 648, Codice di Procedura Civile; = in via principale e nel merito: rigettare la spiegata opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi sopra esposti; = in via subordinata e nel merito: accertare, in ogni caso, che [REDACTED] S.r.l. è creditrice nei confronti del Sig. [REDACTED] della somma di € 18.597,35 oltre agli dalla richiesta sino al saldo, e per l'effetto condannarlo al pagamento della predetta somma o di quelle ritenute di giustizia; = in ogni caso: rigettare la richiesta di risarcimento del danno. Con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati patrocinanti determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre al rimborso spese generali, IVA, CPA e successive spese occorrente."

La causa veniva istruita mediante CTU e, all'udienza del 10.06.2022, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da "note di trattazione scritta" depositate e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione, sollevata da parte opponente, di improcedibilità della domanda azionata in sede monitoria con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato, "in conseguenza del mancato esperimento della mediazione obbligatoria da parte della società opposta."

Invero, contrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dell'opponente, una volta instaurato il procedimento di mediazione, la mancata adesione dell'altra parte invitata costituisce una delle ipotesi idonee all'avveramento della condizione di procedibilità.

L'art. 5, comma 2-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, introdotto dall'art. 84, comma 1, lett. c-bis), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, in l. 9 agosto 2013, n. 98, infatti, stabilisce che "la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo". E ciò perché la finzione di avveramento della condizione prevista dal richiamato disposto normativo risponde alla necessità di evitare che il soggetto interessato al mancato avveramento della condizione di procedibilità possa avvantaggiarsi, attuando comportamenti ostruttivi, degli effetti impeditivi previsti ai fini di incentivo all'utilizzo dello strumento di risoluzione della controversia, con il fine ultimo di limitare il diritto d'azione in giudizio della controparte.

Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, la condizione di procedibilità deve ritenersi realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al



mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473).

In definitiva, ai fini dell'avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, è necessaria l'instaurazione - anche da parte del soggetto sul quale non ricade il relativo onere - di un procedimento di mediazione, in quanto, nell'ipotesi, come quella di specie, di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, "*ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo*" (Cass. civ., sez. un., n. 19596/2020); mentre, una volta esperita la procedura, è sufficiente la dichiarazione del mediatore del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti.

Ciò posto, nella vicenda in esame, dalla documentazione in atti e dalle allegazioni delle parti emerge che la procedura di mediazione è stata avviata dall'opponente e che la parte invitata ha manifestato la volontà della Banca di non procedere con la mediazione (cfr. il verbale negativo di mediazione in atti). In ragione di ciò, all'esito del primo incontro, il mediatore ha, quindi, dato atto della mancata conclusione di un accordo, dichiarando l'esito negativo del procedimento di mediazione per mancato raggiungimento dell'accordo.

In ragione di quanto sopra esposto la condizione di procedibilità in esame è, quindi, da considerarsi avverata e l'eccezione dell'opponente deve, pertanto, essere respinta.

Sempre in via preliminare, deve essere rigettata, poi, l'eccezione sollevata da parte opponente, già con la propria memoria 183, comma 6, n.1., c.p.c., in merito alla mancata prova dell'avvenuta cessione alla [REDACTED] del credito per cui è causa e deve, altresì, essere rigettata, poiché smentita dalla documentazione in atti, la prospettazione di parte opponente la quale ha eccepito che la società "[REDACTED] S.p.A.", alla data del 30.09.2017, non era più titolare del credito asseritamente acquistato da "[REDACTED] s.r.l.", trattandosi di credito che era stato oggetto di una precedente cessione di crediti in blocco già in data 23.07.2009.

La titolarità del credito in capo a [REDACTED] è stata, infatti, provata dalla cessionaria con il deposito degli estratti autentici notarili delle scritture contabili della cedente, i quali, peraltro provano la titolarità della cedente alla data dell'operazione di cartolarizzazione (cfr. all. 4-5-memoria di costituzione [REDACTED]). Contrariamente quanto genericamente eccepito dall'opponente, invero, tale documentazione, autenticata dal notaio, si riferisce espressamente al debitore, sig. [REDACTED].

Inoltre rileva il Tribunale che la circostanza che fra i crediti ceduti nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione effettuata fra [REDACTED] e [REDACTED] sia incluso anche quello di cui al decreto ingiuntivo opposto è stata regolarmente provata dalla società finanziaria mediante



deposito dell'estratto dell'elenco dei crediti ceduti (cfr. all. 17 [REDACTED])

In definitiva, risulta smentita dagli atti di causa la deduzione attorea in merito ad una presunta *“sequela di cessioni, intervenute nel corso del tempo”*, atteso che l'unica cessione che ha avuto ad oggetto il credito de quo risulta essere quella avvenuta da [REDACTED] S.p.A. in liquidazione a [REDACTED] S.r.l..

La notifica della cessione del credito deve, poi, reputarsi – contrariamente a quanto genericamente eccepito dall'opponente – regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB il quale stabilisce che la *“banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”*.

La [REDACTED] infatti, ha prodotto l'avviso in Gazzetta Ufficiale n. 143 dell'11 dicembre 2018 [REDACTED] S.p.A.”, con efficacia giuridica dal 5 dicembre 2018, nel quale si dà atto che la [REDACTED] *“ha ceduto in blocco pro soluto alla [REDACTED] e la Cessionaria ha acquistato in blocco pro soluto ai termini e alle condizioni ivi specificati ogni e qualsiasi credito (per capitale e interessi anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dalla Data di Valutazione, come definita nel prosieguo) (i “Crediti”) che al 30 settembre 2017 (la “Data di Valutazione”) soddisfaceva i seguenti criteri: 1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento; ii) prestito personale; iii) prestito finalizzato; iv) prestito per l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing) e v) carte di credito; 2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti; oggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali; 4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in euro; 5 . i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano; 6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti; 7 . in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti; 8 . i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa [REDACTED] Notaio in Milano, il 5.12.2018; 9 . alla Data di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno; 10. (omissis)...” (cfr.*



pagina 36 del doc. 3).

Ciò posto ritiene il Tribunale che il predetto avviso risponda ai requisiti di cui all'art. 58 TUB e che, pertanto, l'eccezione di inopponibilità della cessione per omessa notifica debba essere respinta avendo, peraltro, la società finanzia provato, come detto, l'inclusione del credito menzionato fra quelli oggetto della cessione.

Infine, sempre in merito alla cessione del credito, è bene evidenziare l'infondatezza, nonché l'irrelevanza ai fini del decidere, da un lato, delle doglianze attoree in merito a presunte violazioni della privacy che si sarebbero verificate in occasione della cessione in quanto allegate in modo del tutto generico e sprovviste di prova e, dall'altro, le contestazioni afferenti la regolarità delle procure depositate dalle controparti in sede monitoria e nel presente giudizio di merito non avendo la difesa attorea indicato in modo specifico per quali ragioni tali procure dovrebbero reputarsi irregolari.

Ancora in via preliminare rileva, poi, il Tribunale che, stante l'intervento in giudizio della [REDACTED] srl, successore a titolo particolare nel diritto controverso di [REDACTED] S.p.a., in mancanza del consenso delle altre parti all'estromissione dell'alienante, l'originaria parte opposta, non ha perso la propria qualità di parte.

Pertanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 111 c.p.c., la sentenza va pronunciata tra le parti originarie, pur spiegando i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare (cfr. Cass. civ. n. 6471 del 24.4.2012; Cass. civ. Sez. 1, Sent. n. 22424 del 22/10/2009: "La cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti").

Stanti tali considerazioni, ancora in premessa, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.



Dall'art. 2697 c.c. - che richiede all'attore la prova del diritto fatto valere ed al convenuto la prova della modificazione o dell'estinzione dello stesso - si desume il principio della presunzione di persistenza del diritto: in forza di tale principio, pacificamente applicabile all'ipotesi della domanda di adempimento, ove il creditore dia la prova della fonte negoziale o legale della propria pretesa, la persistenza del credito si presume ed è, dunque, sul debitore che grava l'onere di provare di aver provveduto alla relativa estinzione ovvero di dimostrare gli altri atti o fatti allegati come eventi modificativi o estintivi del credito di parte avversa (in tal senso, Cass. Civ. Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conf., *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2006, n. 13674; Cass. Civ., Sez. III, 12 aprile 2006, n. 8615).

Con specifico riferimento alla materia bancaria, è bene evidenziare, altresì, che, nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un cliente, la Banca opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate.

È noto che, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 21092 del 19/10/2016).

Venendo, quindi, al merito della vicenda, rileva il Tribunale che il credito originariamente vantato dalla [REDACTED] e successivamente ceduto alla [REDACTED] risulta ampiamente provato dagli atti di causa essendo stati versati in giudizio, già in allegato con il ricorso monitorio, il contratto nr. 1311924 ed il relativo piano di ammortamento nr. 1311924 ed il rendiconto iniziale carta nr. 1187835587 ed il rendiconto finale carta nr. 1187835587, mentre, nella presente fase di opposizione, la [REDACTED] ha depositato gli estratti conto analitici (cfr. all. fasc. [REDACTED]).

Deve, infatti, sin da subito rilevarsi l'inammissibilità del disconoscimento, effettuato dalla [REDACTED] con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, *“della documentazione ex adverso prodotta i copia, per difetto di conformità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2719 c.c.”* poiché generico e



sprovvisto di riferimenti specifici alla documentazione prodotta dalla controparte.

Invero è noto che il disconoscimento della conformità delle copie agli originali compiuto dagli opposenti, peraltro, è generico e, pertanto, inammissibile in quanto la dichiarazione di disconoscimento doveva avere un chiaro e specifico contenuto dal quale si potesse desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia e senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria del documento, contestazioni generiche dubitative o onnicomprensive (cfr. Cass. Civ. n. 15790/2016; Cass. Civ. n. 1991/2006; Cass. Civ. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29993 del 13/12/2017: "La contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali "impugno e contesto" ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.").

Si ritiene, infatti, che, affinché sia efficace la contestazione di conformità all'originale della copia dell'atto prodotta in giudizio, essa deve essere articolata in modo puntuale, indicando quali siano le porzioni dell'atto della cui conformità si discute (Tribunale Roma sez. XIII 02 novembre 2021 n. 16993).

Peraltro è bene evidenziare che, secondo la Corte di Cassazione, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719, non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2 c.p.c. Infatti mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr., da ultimo, Cassazione civile, sez. trib., 18/01/2022, n. 1324 e Cass. civ. Sez. 5, Ord. n. 23426 del 26/10/2020: "il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva").

Ebbene, posto che, come detto, la parte che intende contestare validamente la conformità della copia all'originale è tenuta a precisare gli elementi in forza dei quali si ritiene che la copia prodotta non sia genuina ovvero sia stata alterata, rileva il Tribunale che, nel caso di specie, la difesa attorea non ha neppure specificato le ragioni per le quali la documentazione contestata



sarebbe difforme all'originale, con la conseguenza che tutti gli atti prodotti dalla banca opposta devono considerarsi utilizzabili ai fini del decidere.

Come detto, parte opposta ha depositato il contratto regolarmente sottoscritto sia dall'obbligato, sig. [REDACTED] che dall'obbligata in garanzia odierna opponente, sig.ra [REDACTED]

Ebbene premesso che la difesa dell'opponente neppure ha eccepito di non aver sottoscritto il contratto rileva il Tribunale che detto contratto prova la sussistenza dell'obbligazione di garanzia assunta dall'opponente la quale, come documentato dalla [REDACTED] ha anche rilasciato copia della carta di identità, del codice fiscale, della busta paga e della dichiarazione dei redditi.

Contrariamente a quanto genericamente eccepito dalla difesa dell'opponente il contratto risulta, poi, regolarmente sottoscritto anche dall'Agente di [REDACTED] dovendosi, peraltro, in ogni caso applicare quell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che ritiene comunque integrato il requisito di forma nella produzione giudiziale del documento non sottoscritto da parte del contraente che non lo ha firmato.

Invero, come noto, sulla dibattuta questione dei contratti bancari monofirma, rispetto ai quali nel passato si erano riscontrate pronunce discordanti circa il rispetto del requisito della forma scritta *ad substantiam* con conseguenti dirompenti in ordine alla nullità o meno del relativo contratto, è intervenuta recentemente la sentenza n. 898/2018 del 16 gennaio 2018 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha affermato che: "in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti". Il principio espresso dalle Sezioni Unite, seppur riferentesi al caso di contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi applicabile anche ai contratti bancari come successivamente affermato dalla Suprema Corte attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B., a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" (Cass. sez. VI, Ordinanza n.16406 del 21.06.2018).

Deve, pertanto, affermarsi la piena validità del contratto di finanziamento per cui è causa il quale reca, inoltre, completa pattuizione sulle condizioni applicate ai rapporti.

Parimenti deve rigettarsi l'eccezione di mancata erogazione del finanziamento essendo



documentata dagli atti di causa l'avvenuta erogazione del finanziamento sul conto corrente indicato dai contraenti al momento della stipula.

L'erogazione degli importi di cui ai suddetti finanziamenti mediante accredito sul conto corrente è, infatti, provata dalla documentazione versata in atti e dagli estratti conto prodotti prodotta dalla ████████ nella presente fase di merito, da cui risulta l'annotazione nelle entrate degli importi. Peraltro è bene evidenziare che l'eccezione di mancata erogazione del finanziamento risulta del tutto generica e contraddetta dalle stesse deduzioni dell'opponente il quale ha affermato, nei propri scritti difensivi, che furono versate 14 rate del piano di ammortamento a titolo di rimborso del finanziamento.

Ancora, risulta generica e smentita dalla documentazione in atti l'eccezione attorea afferente la mancata comunicazione da parte della banca di alcun atto di diffida alla ████████ avendo la ████████ depositato, già in allegato al ricorso monitorio, l'atto di diffida ad adempiere debitamente notificato alla garante.

Anche l'eccezione di prescrizione formulata in modo del tutto generico da parte opponente è infondata.

Premesso che dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo non si comprende a quale norma ci si riferisca né alla decorrenza o alla durata del termine prescrizione, mancando ogni riferimento ai presupposti fattuali e giuridici della sua applicazione, osserva, in ogni caso, il Tribunale che la banca creditrice ha validamente interrotto la prescrizione.

Invero, si rileva che, nel caso di specie, il contratto di finanziamento prevedeva la corresponsione di n. 48 rate con scadenza dell'ultima rata prevista in contratto nel mese di febbraio 2012.

È dunque da tale data che deve decorrere il termine prescrizione decennale. E ciò in conformità al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui la rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori, neanche con riferimento agli interessi previsti nel piano di ammortamento, che del finanziamento costituiscono il corrispettivo, od a quelli moratori, fondati sul presupposto dell'inadempimento e privi di cadenza periodica imperativa, sicché deve escludersi, per tali tipologie di interessi, l'applicabilità dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. sulla prescrizione quinquennale degli adempimenti periodici di singole obbligazioni autonome ed indipendenti (cfr. Cass. civ. n. 18951 del 08/08/2013); nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi



scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.

Ebbene, nel caso di specie, il termine di prescrizione deve considerarsi validamente interrotto dalla diffida ricevuta dalla debitrice in data 09/11/2017.

Venendo, poi, all'esame della prospettata applicazione da parte dell'istituto di credito opposto di un tasso di interessi corrispettivo e di un tasso di interesse moratorio usurario rileva il Tribunale che la relativa doglianza è generica oltre che sfornita di prova e che deve, pertanto, essere integralmente respinta.

Ritiene, invero, il Tribunale di dover far interamente riferimento alle conclusioni raggiunte sul punto dal CTU nella propria relazione in atti, i cui esiti meritano di essere interamente condivisi poiché opportunamente motivati ed ampiamente supportati dalla documentazione prodotta dalle parti.

In particolare, fra i diversi scenari prospettati dal CTU, occorre riferirsi ai conteggi svolti dal CTU previa esclusione della commissione di estinzione anticipata e delle spese di assicurazione, per le ragioni che si seguito si vanno ad esporre.

In merito ai costi da includere per la verifica del superamento del tasso soglia usura ritiene, innanzitutto, il Tribunale di doversi conformare a quanto statuito, da ultimo, in materia dalla Suprema Corte secondo la quale la clausola penale di estinzione anticipata *“non rientra tra i costi rilevanti per i mutuatari trattandosi... di una clausola che non entra stabilmente nel sinallagma contrattuale, in quanto l'estinzione anticipata è una mera possibilità e solo nel caso di suo effettivo verificarsi l'importo prevista a fronte dell'anticipata chiusura del rapporto graverà sui mutuatari”* dovendosi, invero, *“riaffermare il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni”* (Cassazione civile sez. III - 14/03/2022, n. 8109).

La Cassazione più recente, invero, è ferma nell'affermare *“l'impossibilità di cumulare, ai fini in esame, la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori. La prima costituisce, infatti, una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore (mutuante) e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di sciogliersi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. I secondi, come noto, costituiscono una clausola penale risarcitoria volta a compensare il ritardo nella restituzione del denaro, così da sostituire, incrementati, gli interessi corrispettivi. A ben vedere, pertanto, proprio la natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà. La*



commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a "una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente" (arg., D.L. n. 185 del 2008, ex art. 2 bis, come conv. dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella" (Cassazione civile sez. III - 14/03/2022, n. 8109 cit.).

Pertanto non può che darsi continuità all'orientamento più recente di questo Tribunale, nonché della maggioritaria giurisprudenza di merito, per il quale la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, inserita nell'ambito di un contratto di finanziamento, non assume affatto rilevanza ai fini della verifica dell'usurarietà contrattuale, giacché la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione (cfr., *ex multis*, Tribunale Catanzaro, sent. del 20.09.2021 n. 1391 rg. n. 2175/2017).

Detta esclusione, peraltro, è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della Banca d'Italia (punto C4: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica").

La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, infatti, un effetto che consegue direttamente alla stipula del contratto di finanziamento, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si verificano eventi, che esulano dalla regolare esecuzione del contratto medesimo. Gli interessi attengono alla fase "fisiologica" del finanziamento: essi remunerano l'Istituto mutuante per il prestito richiesto dal cliente e hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il cliente; la penale per estinzione anticipata del finanziamento, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare la Banca dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ragion per cui essa non deve essere inclusa nella valutazione dell'usurarietà del contratto. Peraltro, nella rilevazione dei tassi usurari occorre poter comparare dati fra loro effettivamente omogenei, e l'importo di una penale non potrà in alcun caso essere incluso tra le voci rilevanti ex L. n. 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia. L'eventuale inclusione nel TEG della penale per l'estinzione anticipata del finanziamento genererebbe una sommatoria fa voci affatto



eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale; il che, anche alla luce del principio di simmetria sancito dalle Sezioni Unite sopra richiamate, non appare ammissibile (cfr. *ex plurimis* Trib. Vicenza, 17 aprile 2020, n. 773; Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).

Per quanto concerne, poi, le spese di assicurazione rileva, in primo luogo, il Tribunale che la difesa di parte opponente, nell'atto di citazione, nulla ha dedotto in modo specifico in relazione all'assicurazione connessa con il finanziamento essendosi limitata ad affermare, in sede di scritti conclusionali, che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, occorre includere le spese di assicurazione.

Neppure in sede di osservazioni alla CTU, il consulente di parte opponente, invero, ha svolto specifiche deduzioni riguardo ai costi di assicurazione.

Rilevata la carente allegazione attorea sul punto giova, pertanto, osservare, in conformità alla giurisprudenza anche di questo Tribunale, che solo le polizze obbligatorie debbono essere incluse nel TAEG e che, invece, che le polizze assicurative c.d. facoltative non devono essere escluse dal calcolo del TAEG, dato che la conclusione del contratto di assicurazione non costituisce un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte (cfr., *ex multis*, Tribunale Catanzaro sent. n. 14/2022 del 11.01.2022; Tribunale di Torino sent. n. 1886 del 12/04/2019; Tribunale di Monza, sent. n. 1621/2017 del 25/05/2017).

All'interno della formula del T.A.E.G., la cui funzione è quella di rendere uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato alla somma del valore attuale delle rate di rimborso, non vanno, infatti, inclusi gli oneri conseguenti alla stipulazione di polizze meramente facoltative (ossia non previste dalla legge quali obbligatorie), salva l'ipotesi in cui non venga dimostrato - da parte di chi lo afferma - che la volontà del mutuatario sia stata in qualche modo coartata.

Ebbene, posto che, nel caso di specie, parte opponente, come detto, nulla ha eccepito nei propri scritti difensivi con riguardo all'eventuale natura obbligatoria della polizza, deve, quindi, essere interamente disattesa l'inclusione effettuata dal CTU del costo della polizza nel calcolo del TAEG, dovendosi, di contro, far riferimento ai conteggi svolti nella CTU nei quali non si tiene conto dei costi assicurativi poiché il premio assicurativo non è imposto dal creditore bensì scelto liberamente dal cliente.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tra gli scenari esposti dal CTU, deve farsi riferimento al primo scenario a fronte del quale il consulente nominato ha affermato che *“per quanto riguarda il valore del tasso corrispettivo del 11,96%, le modalità di calcolo degli interessi*



corrispettivi e del calcolo del T.E.G., si ha un valore del 15,82%, valore inferiore al tasso soglia (18,57%) e, quindi, rispettoso della L. n. 108/1996.” e, con riferimento agli interessi moratori, ha escluso che finanziamento presentasse condizioni di usurarietà *ab origine*.

Gli esiti degli accertamenti peritali svolti dal CTU meritano, invero, di essere interamente condivisi poiché corretti ed opportunamente supportati dagli atti di causa, con conseguente integrale rigetto del motivo di opposizione afferente la prospettata natura usuraria del contratto di mutuo.

In conclusione deve, pertanto, rilevarsi l'infondatezza della proposta opposizione anche sotto il profilo dell'*quantum debeatur*.

Sotto questo aspetto, peraltro, è necessario evidenziare che, alla luce degli atti di causa e degli accertamenti peritali espletati, appare del tutto infondata l'affermazione attorea per la quale, nella rideterminazione della partita dare/avere, dovrebbe tenersi conto dell'avvenuto versamento di € 2.818,20 atteso che tale pagamento risulta essere già stato preso in considerazioni da parte opposta con la domanda monitoria.

Invero, contrariamente a quanto genericamente affermato dalla difesa della [REDACTED] parte opposta non ha in alcun modo fatto riferimento ad eventuali pagamenti ulteriori e/o successivi al decreto ingiuntivo effettuati dal cliente essendosi limitata ad allegare che, nel corso del rapporto, furono corrisposte solo 14 rate, con il corollario che il cliente resta obbligato per il pagamento della restante parte.

Peraltro la circostanza che l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto comprende anche il versamento di 14 rate per il complessivo importo di € 2.818,20 emerge anche dalla relazione tecnica espletata in corso di causa nella quale il CTU, a fronte di un completo ed analitico esame della documentazione in atti, ha affermato che il cliente ha pagato 14 rate intere (cfr. relazione CTU pag. 8) , come, per l'appunto, dedotto da parte opposta già con la comparsa di costituzione e risposta.

In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta dalla [REDACTED] deve essere integralmente respinta poiché infondata con conferma del decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 645/2018 del Tribunale di Catanzaro che deve essere dichiarato esecutivo.

Le medesime ragioni sopra esposte a sostegno del rigetto dell'opposizione giustificano altresì l'integrale rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'opponente poiché del tutto infondata.

Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della [REDACTED] delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, con riferimento ai minimi tariffari attesa la modesta difficoltà della controversia. Nulla sulle spese fra



l'opponente e la [REDACTED] attesa la contumacia di quest'ultima.

Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte opponente.

p.q.m.

il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 645/2018 del Tribunale di Catanzaro che dichiara esecutivo;
- condanna [REDACTED] alla refusione, in favore della [REDACTED] S.r.l., delle spese di lite della presente procedura che liquida in complessivi € 2.738,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte opponente.

Catanzaro, 07/10/2022

Il Giudice

dott.ssa Francesca Rinaldi

